



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0000718

del 16/01/2019 ore 16:39:21

Protocollo generale - Registro E



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ASSIREVI

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)**

e

l'**Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI)**

per il

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE DALLE SOCIETÀ DI REVISIONE ADERENTI AD ASSIREVI AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO POSTO IN CAPO AGLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

VISTO l'articolo 5, comma 10 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che "l'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale";

VISTO l'articolo 5, comma 11 del medesimo d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che "gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale il 18 ottobre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018, il quale prevede che il Consiglio Nazionale valuta, approva e attribuisce i crediti formativi professionali alle attività formative organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati, dallo stesso Consiglio Nazionale, anche per il tramite di proprie associazioni e fondazioni, nonché agli eventi realizzati dallo stesso e a quelli ritenuti di interesse per la professione;

CONSIDERATO che l'attività di formazione, effettuata da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione è riconosciuta equivalente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5, comma 10 del d.lgs. 39/2010 e che tale formazione ha ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile indicata all'art. 1 del d.lgs. 139/2005;

CONSIDERATA la necessità di non duplicare l'obbligo formativo di coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione e che risultano iscritti anche nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali il CNDCEC procede all'accreditamento degli eventi formativi realizzati dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI e le modalità con cui tali società comunicano agli Ordini territoriali i crediti formativi acquisiti da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione e sono iscritti anche all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ASSIREVI

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Ordini territoriali di trasmettere annualmente al MEF i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti;

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Procedura per l'accreditamento delle attività formative realizzate dalle società di revisione)

1. Per consentire il riconoscimento delle attività formative realizzate dalle società di revisione anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC), il CNDCEC si impegna ad accreditare ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento FPC le attività di formazione realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI indicate nell'allegato 1. ASSIREVI si impegna a comunicare tempestivamente al CNDCEC qualsiasi variazione dovesse intervenire nell'elenco delle associate indicate nell'allegato 1.
2. Al fine di consentire al CNDCEC l'accreditamento delle attività formative di cui al comma 1, ciascuna società di revisione associata ad ASSIREVI si impegna a trasmettere al Consiglio Nazionale, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'attività formativa, il programma dell'evento, indicando oltre al titolo, il luogo di svolgimento, la durata dello stesso, la/e data/e di svolgimento, il codice argomento MEF ed i codici materia riportati nell'allegato 2 (raccordo fra il programma annuale di formazione MEF e l'elenco delle materie del Regolamento della formazione professionale continua). Poiché l'allegato 2 è soggetto a modifiche periodiche dovute ad eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal MEF, il CNDCEC si impegna a dare tempestiva comunicazione ad ASSIREVI e alle sue associate delle variazioni che dovessero intervenire.
3. Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l'attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) e le altre materie (nel programma annuale definite Materie Gruppo B e C).
4. Il CNDCEC tenuto conto della durata effettiva dell'attività formativa realizzata dalle società di revisione attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
5. A seguito dell'accreditamento dell'attività formativa il CNDCEC comunica alla società di revisione associata il codice evento attribuito all'attività formativa¹.

ARTICOLO 2

(Trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo)

1. Al fine di consentire agli Ordini di contabilizzare i crediti formativi acquisiti dagli iscritti attraverso la partecipazione alle attività formative realizzate dalle società di revisione, all'esito dell'attività formativa, ed in ogni caso entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa, ovvero dall'ultimo giorno di svolgimento qualora si tenga in più giornate, la società di revisione associata che ha richiesto l'accreditamento dell'evento formativo si impegna a trasmettere al Consiglio Nazionale l'elenco dei nominativi dei partecipanti all'attività formativa, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

¹ Il codice evento è quello attribuito dal portale della formazione del Consiglio Nazionale in fase di accreditamento.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ASSIREVI

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese in conformità al modello di cui all'allegato 3, il quale riporta per ciascun partecipante il codice dell'evento² a cui ha partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell'evento.

3. Il CNDCEC si impegna a trasmettere i dati ricevuti dalle società di revisione associate ad ASSIREVI agli Ordini territoriali di appartenenza degli iscritti che hanno partecipato alle attività formative realizzate dalle società di revisione.

ARTICOLO 3

(Eventi e-learning realizzati attraverso la piattaforma ASSIREVI)

1. ASSIREVI si impegna a trasmettere al CNDCEC la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione della propria piattaforma e-learning ai sensi dell'art. 3 del Regolamento FPC pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018.

2. Per l'accREDITAMENTO delle attività formative e-learning ASSIREVI si impegna a trasmettere al CNDCEC le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del presente accordo.

3. Con cadenza trimestrale le società di revisione associate ad ASSIREVI si impegnano a trasmettere l'elenco dei revisori legali iscritti all'albo che hanno fruito dei corsi e-learning ed il dettaglio dei crediti formativi conseguiti. Tali informazioni sono rese attraverso il modello di cui all'allegato 3.

ARTICOLO 4

(Disposizioni transitorie)

1. Per le attività formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI dal 1° gennaio 2017 sino all'entrata in vigore del presente accordo, il CNDCEC si impegna a procedere all'accREDITAMENTO su richiesta delle associate di ASSIREVI. A tal fine è necessario che le società di revisione associate ad ASSIREVI trasmettano al CNDCEC, entro il 31 gennaio 2019, l'elenco delle attività formative già realizzate con l'indicazione delle relative date e l'elenco dei partecipanti e dei crediti formativi trasmettendo lo stesso tracciato utilizzato per le comunicazioni già effettuate o da effettuare al MEF.

Roma, 16.01.2019

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Il Presidente

Massimo Miani

Firmato digitalmente

Associazione Italiana Revisori Contabili

Il Presidente

Mario Boella

Firmato digitalmente

² Il codice evento è quello di cui all'art. 1, comma 5 del presente accordo